

Legge regionale 08 agosto 2007 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

**Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale.**

**Art. 14**

*(Bilancio annuale)*

**1.** Il bilancio annuale è costituito da:

- a)** uno stato di previsione delle entrate;
- b)** uno stato di previsione delle spese;
- c)** un quadro generale riassuntivo.

**2.** Il bilancio annuale è corredato di prospetti che riportano:

- a)** le assegnazioni di risorse a destinazione di spesa vincolata di cui all'articolo 23;
- b)** le spese finanziate con il ricorso al mercato finanziario;
- c)** gli accantonamenti a fondo globale, di parte corrente e di parte capitale, suddivisi in relazione all'oggetto.

**3.** Al bilancio annuale sono allegati:

- a)** l'elenco delle garanzie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti;
- b)**

( ABROGATA )

(1)

Note:

**1** Lettera b) del comma 3 abrogata da art. 13, comma 1, lettera h), L. R. 9/2008